

REGOLAMENTO (CE) N. 3373/94 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1994

che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1995, i contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque islandesi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, secondo la procedura prevista dall'accordo in materia di pesca e di ambiente marino tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, la Comunità e l'Islanda si sono consultate sui reciproci diritti di pesca nel 1995 nonché sulla gestione delle risorse biologiche comuni;

considerando che durante tali consultazioni le delegazioni hanno concordato di raccomandare alle rispettive autorità di fissare per il 1995 determinati contingenti di pesca per le navi dell'altra parte;

considerando che è opportuno prendere le misure necessarie per mettere in applicazione i risultati delle consultazioni tra le delegazioni della Comunità e dell'Islanda per il 1995;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1994.

considerando che, per garantire una gestione efficace di queste possibilità di cattura disponibili nelle acque islandesi, è opportuno ripartirle tra gli Stati membri per mezzo di contingenti, in conformità dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3760/92;

considerando che le attività di pesca contemplate nel presente regolamento sono soggette alle misure di controllo previste dal regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽³⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995 le catture che le navi battenti bandiera di uno Stato membro sono autorizzate ad effettuare nelle acque soggette alla giurisdizione dell'Islanda in materia di pesca sono limitate ai contingenti fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore 1° gennaio 1995.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

J. BORCHERT

⁽¹⁾ GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 161 del 2. 7. 1993, pag. 2.⁽³⁾ GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.